



**REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DEGLI
ISCRITTI MOROSI NEL PAGAMENTO DELLA
QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELL'ORDINE
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI
CUNEO**

INDICE

PREMESSA

1. Scopo

2. Terminologia ed abbreviazioni

3. Destinatari

4. Campo di applicazione

5. Responsabilità

6. Modalità operative

A. Definizione della quota associativa

B. Procedura di cancellazione - fase preliminare

C. Avvio della procedura di cancellazione per morosità

D. Notifica morosità e audizione

E. Cancellazione per morosità

F. Oneri contributivi degli iscritti morosi e dei cancellati per morosità

G. Onere della prova

H. Notifica cancellazione e ricorso dell'iscritto cancellato dall'albo

I. Trascrizione del provvedimento nei Registri pubblici e Albi professionali

J. Modalità esercizio del diritto di accesso e ricorsi

K. Esigibilità della quota di iscrizione

7. Riferimenti normativi

PREMESSA

L'albo professionale va inteso quale strumento attraverso il quale il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professionale. L'iscrizione all'albo determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo all'Ordine.

VISTO:

- La legge 3 del 2018 all' articolo 6 (Cancellazione dall'albo professionale). -
La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
 - a) di perdita del godimento dei diritti civili;
 - b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - c) di rinuncia all'iscrizione;
 - d) **di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;**
 - e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato".
- l'articolo 2 comma 3 della legge 43/2006 circa l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo quale requisito essenziale per poter esercitare la professione infermieristica;
- il D.lgs. CPS n. 233/1946 come modificato dalla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 – art. 6 lettera D che stabilisce come pena per gli inadempienti la cancellazione per

morosità e la conseguente sospensione dall'attività professionale per il mancato pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo, sia in qualità di dipendente pubblico che privato, sia se libero professionista.

OBIETTIVO

Il seguente regolamento ha lo scopo di informare tutti gli Iscritti rispetto alla procedura applicata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Cuneo sulla cancellazione dall'Albo a seguito di una situazione di morosità.

RESPONSABILITÀ

Il responsabile dell'intero procedimento e dell'applicazione dell'attuazione della procedura è il Presidente dell'Opi: nello specifico attiva la procedura amministrativa dei solleciti e, se necessario, avvia la procedura di cancellazione dell'iscritto previa convocazione del Consiglio Direttivo e delibera di cancellazione.

La redazione del bilancio preventivo è in carico al Tesoriere che è tenuto a comunicare al Presidente i dati relativi ai mancati pagamenti.

Il Segretario predispone le delibere necessarie in seguito all'avvenuta cancellazione per morosità.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è definita in sede di bilancio di previsione, redatto dal Tesoriere dell'OPI, la quota annualmente può avere un incremento ISTAT, o un diverso importo sulla base di azioni ben definite.

In riferimento all'art. 3 della Legge 3/2018, lettera g, il Consiglio Direttivo *“propone*

all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli Iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari". La quota proposta è deliberata dall'Assemblea degli Iscritti.

È necessario precisare che, la quota d'iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve essere pagata entro l'anno solare di riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

La procedura di cancellazione è suddivisa nelle seguenti fasi:

• Fase preliminare alla procedura di cancellazione:

Il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento l'OPI verifica attraverso la Segreteria dell'Ordine l'elenco degli insoluti.

La Segreteria provvede a dare comunicazione dei nominativi al Tesoriere e al Presidente, previo controllo che non vi sia in corso un procedimento penale o disciplinare. Si precisa che gli iscritti morosi presenti in elenco sono stati preventivamente avvisati attraverso contatto telefonico da parte della Segreteria illustrando la procedura di recupero credito ed eventualmente cancellazione qualora non venisse ristabilita la propria posizione.

Nel caso in cui l'Opi non fosse a conoscenza né di cellulare, né di recapito telefonico di casa, né del luogo di lavoro e né di indirizzo mail si provvederà a inviare le raccomandate a/r o pec con il sollecito di pagamento e la relativa convocazione.

Il Presidente da incarico alla segreteria di predisporre la lettera di sollecito pagamento con la relativa data della convocazione all'audizione.

● Notifica di morosità e audizione

L'iscritto è convocato in audizione come previsto dalla normativa (Legge n. 3/2018, art. 6, lettera d)

La comunicazione dell'audizione:

- è inviata tramite PEC o lettera raccomandata a/r;
- indica la quota di morosità e l'anno a cui si riferisce; si precisa che l'Opi di Cuneo può cancellare l'iscritto moroso anche di una sola quota;
- indica le modalità per eseguire il versamento allegando alla lettera l'avviso di pagamento PagoPa e richiede che, nel caso in cui l'importo fosse stato versato, di inviare copia dell'avvenuto pagamento
- precisa all'iscritto che se non si presentasse all'incontro o non provvedesse a regolarizzare la pendenza il Consiglio Direttivo provvederà a disporre la cancellazione dall'Albo per morosità e a comunicarlo agli organi competenti.
- informa che l'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo Albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell'art. 348 del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 3/2018;
- specifica che il debito non si estingue, in ogni caso, con la cancellazione dall'Albo ma che verrà generata una cartella esattoriale per il recupero del credito.

La data di audizione è fissata generalmente dopo 30 giorni dall'invio della PEC o raccomandata a/r.

Per quanto riguarda la Pec la notifica si considera consegnata dopo l'avvenuta ricezione di accettazione e di avvenuta consegna.

Per quanto riguarda l'invio tramite raccomandata a/r, necessario per gli iscritti che sono sprovvisti di pec, si possono distinguere vari casi qui di seguito descritti (come previsto dalla circolare FNOPI n. 43/2019)

La raccomandata a/r inviata all'indirizzo dichiarato è ritornata indietro con la dicitura "compiuta giacenza" significa che la raccomandata è stata virtualmente consegnata e quindi si procederà a inviare altre due raccomandate a/r allo stesso indirizzo. Se il

risultato è lo stesso si procede alla cancellazione per morosità.

La raccomandata a/r inviata all'indirizzo dichiarato ritorna indietro con la dicitura "sconosciuto, trasferito ecc. ecc" . In questo caso la segreteria dell'Opi per un principio generale di buona amministrazione procederà alla verifica della residenza dell'iscritto presso il Comune. Due solo le ipotesi:

- Il Comune riscontra confermando l'indirizzo. A questo punto la segreteria procederà ad inviare a tale indirizzo le altre due raccomandate a/r e se il risultato è sempre lo stesso (previa ancora ulteriore richiesta di verifica di residenza presso il Comune prima di inviare la terza e ultima raccomandata a/r) l'Opi provvederà alla cancellazione per morosità
- Il Comune comunica che l'iscritto si è trasferito presso altro Comune. La segreteria richiede la verifica della residenza al nuovo Comune e una volta ricevuta la comunicazione riparte con l'invio delle tre raccomandate a/r al nuovo indirizzo comunicato.
- Il Comune riscontra con la dicitura "cancellato per irreperibilità, ecc" la cancellazione potrà essere disposta con la motivazione relativa al venir meno di uno dei requisiti di iscrizione e per morosità senza procedere all'invio delle altre due raccomandate a/r.

L'audizione è tenuta dal Presidente o, su delega, da altro componente del Consiglio Direttivo. L'obiettivo dell'audizione è quello di constatare, assieme all'iscritto, la situazione di morosità, verificare la consapevolezza dell'iscritto circa le conseguenze della cancellazione per morosità, informare del termine ultimo per il pagamento delle quote insolute.

Dell'audizione è redatto un verbale che verrà, insieme a tutta la documentazione riguardante il percorso di morosità, collocato nel fascicolo personale dell'iscritto.

• Avvio della procedura di cancellazione per morosità

Il procedimento di cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c, (rinuncia all'iscrizione), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito

l'interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi inviate mezzo pec o raccomandata a/r.

La data di avvio degli accertamenti sopra indicati è intesa quale data d'inizio del procedimento (data prevista dalla Legge 241/90).

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

• Cancellazione per morosità

Effettuata l'audizione l'Isritto ha tempo **7 giorni** per saldare le morosità e inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. Verificato il percorso documentativo, trascorsi i 7 giorni entro cui l'Isritto può effettuare i pagamenti, verificata la sussistenza del debito, la pratica viene portata al Consiglio Direttivo per la cancellazione.

La Segreteria effettuerà un ulteriore controllo prima della seduta del Consiglio Direttivo al cui Ordine del Giorno è stata inserita la cancellazione dell'Isritto.

È altresì cancellato l'Isritto che senza giustificazione non si presenti alle tre audizioni fissate.

La decisione del Consiglio Direttivo circa la cancellazione dall'albo, è comunicata, nel termine di 30 giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Federazione Nazionale, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Questore, al Ministero della Salute, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero del Lavoro, all'Enpapi, all'Assessore Regionale della Sanità del Piemonte, al Comune di residenza, agli Opi Provinciali, al Tribunale di Cuneo nonché agli Enti eroganti Servizi Infermieristici (ASO, ASL, ect) della nostra provincia e se si è a conoscenza anche al datore di lavoro del professionista cancellato.

• Procedura riscossione insoluti

A seguito della cancellazione dall'Albo dell'Isritto, il Presidente avvia la procedura per la riscossione dell'insoluto.

La riscossione avviene mediante l'emissione della cartella esattoriale da parte

dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo per adempiere al pagamento della cartella esattoriale e i relativi "oneri di riscossione", pari all'importo fissato annualmente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il costo degli oneri di riscossione verranno ripartiti in quote tra il debitore e l'Ente creditore (OPI) secondo quanto stabilito annualmente dall'Ente di riscossione.

Qualora superati i 60 giorni, il contribuente è tenuto al pagamento dell'intera somma compresi gli oneri.

● Oneri contributivi degli Iscritti morosi e dei cancellati per morosità

In base all'art.11 del DPR 221/1950 il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, re-iscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi, di cui era moroso.

In caso di richiesta di re-iscrizione si applicano le disposizioni che regolano l'iscrizione all'albo come da prima iscrizione.

Eguale il Consiglio dell'Ordine subordina il nulla osta al trasferimento, al pagamento delle somme insolute.

● Notifica cancellazione e ricorso dell'Iscritto cancellato dall'albo

La comunicazione della cancellazione dall'Albo per morosità va notificata all'iscritto entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nella notifica dell'atto al destinatario devono essere indicati (ai sensi degli art. 53-54 DPR n. 221/1950) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento (procedura reperibile nel sito

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=cceps)

L'eventuale ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Nella comunicazione all'Isritto va precisato che la cancellazione è un provvedimento che priva il professionista dei diritti di Isritto all'Albo ed estingue lo status professionale dell'interessato.

Si deve altresì fare precisa menzione della non possibilità dell'esercizio professionale in quanto tale comportamento è perseguibile penalmente.

Il provvedimento di cancellazione per morosità comporta anche la cancellazione dall'ENPAPI a cui viene notificato l'atto.

• Esigibilità della quota di iscrizione

L'iscrizione all'albo determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligo dell'Isritto al versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente approvata dall'Assemblea annuale degli iscritti.

L'art. 2984 del codice civile enumera alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni tra cui al n. 4 "tutto ciò che si deve pagare a scadenze periodiche di un anno o meno di un anno".

La quota d'iscrizione a Ordini e Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in cinque anni.

Al contempo si deve ricordare che l'art. 2943 c.c. indica alcuni atti idonei a interrompere il termine della prescrizione, tra questi ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, come una richiesta di pagamento inviata per PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale prescrizione normativa comporta che in tutti i casi in cui dal debitore sia invocata la prescrizione, occorre valutare in concreto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

Il termine prescrizione inizia a decorrere unicamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pagamento in quanto la quota d'iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui dalle verifiche di Segreteria emergesse che l'iscritto è deceduto (in seguito alla richiesta di certificato di morte inviata al Comune di residenza dell'iscritto) il debito decade e le quote dovute sono sgravate direttamente dalla segreteria dell'Opi ; la cancellazione avviene per decesso.

Riferimenti normativi

Dlcp 233/46, articolo 8;

Dpr 761/79, articolo 1, comma 2;

D.lgs. 02/1992

Dm 739/94, articolo 1, comma 1;

Legge 42/1999

Dpr 220/2001, articolo 2, lettera d;

Codice Civile, articolo 2229

Legge 43/2006

Legge 3/2018